



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11 - 47923 Rimini

tel. 0541.389924

fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

C.F. 82012430409

Carissimi,

nella seduta tenutasi nella mattinata dell'8 Aprile, il Consiglio ha ritenuto opportuno emanare delibere finalizzate a recepire le recentissime indicazioni provenienti dal CNF, nonché ad esplicitare le proprie interpretazioni ed indicazioni, in modo da fornire agli Avvocati ed ai Praticanti un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo delle modifiche delle procedure a seguito dell'emergenza COVID-19.

Riportiamo qui di seguito il testo delle delibere, invitando ad **esaminarlo con la massima attenzione, in particolare per quel che riguarda la possibilità di compensare entro il 31.12.2020, anche in modalità FAD, l'eventuale deficit di crediti formativi nel triennio 2017/2019, con ciò evitando il provvedimento di CANCELLAZIONE con divieto di nuova iscrizione per almeno 12 mesi, previsto dal D.M. 47/2016:**

"Il Consiglio dell'Ordine, ritenuto, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica in corso e dei suoi effetti, di dover intervenire con provvedimenti in ordine agli obblighi di formazione continua, vista la delibera adottata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 23.03.2020 con cui è disposto quanto segue:

"a) l'anno solare 01.01.2020-31.12.2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014;

b) nell'anno solare 01.01.2020-31.12.2020 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 5 CF, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

c) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare 01.01.2020-31.12.2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

d) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo";

recepito quanto sopra, in sua esecuzione delibera all'unanimità quanto segue:

1) gli iscritti che non abbiano conseguito nel triennio precedente 2017/2019 i crediti previsti (almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forensi, deontologia professionale ed etica professionale) potranno farlo acquisendoli entro e non oltre la data del 31.12.2020;

2) gli iscritti che non abbiano conseguito in uno degli anni 2018 o 2019, da ricomprendersi rispettivamente nell'ambito dei trienni formativi 2018/2019/2021 e 2019/2021/2022, i crediti annuali minimi previsti (almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie) potranno farlo acquisendoli entro e non oltre la data del 31.12.2020.

Il Consiglio dell'Ordine, ritenuto, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica in corso e dei suoi effetti, di dover intervenire con provvedimenti in ordine agli adempimenti previsti



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11 - 47923 Rimini

tel. 0541.389924

fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

C.F. 82012430409

dal D.M. n. 47 del 25.02.2016 a norma del quale il Consiglio dell'Ordine deve procedere alla verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione con riferimento al triennio 2017-2019, riservata ogni altra deliberazione, delibera all'unanimità quanto segue:

- 1) la documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. n. 47/2016, dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine da tutti gli iscritti entro e non oltre la data del 15 gennaio 2021;
- 2) tale documentazione potrà essere inviata a fare data dal 30.09.2020, fino al termine finale del 15.01.2021, con le modalità di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. 47/2016.
- 3) il Consiglio dell'Ordine procederà quindi alle verifiche ed agli altri adempimenti a suo carico posti dal D.M. n. 47/2016 relativamente al triennio 2017-2019 precisando che, con riferimento particolare al requisito dell'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo richiesto per la verifica per il triennio 2017-2019 dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione:
 - a) il possesso del requisito dell'avvenuto adempimento degli obblighi formativi è compreso tra quelli richiesti dall'art. 2 del D.M. n. 47/2016;
 - b) la mancanza di tale requisito può comportare, ai sensi dell'art. 3 DM n. 47/2016, la CANCELLAZIONE dall'Albo a seguito della quale non potrà ottenersi una nuova iscrizione prima che siano decorsi 12 MESI dalla cancellazione;
 - c) gli iscritti che non abbiano adempiuto all'obbligo formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019 dovranno pertanto, e necessariamente, conseguire i crediti formativi loro mancanti entro e non oltre il 31.12.2020.

Il Consiglio dell'Ordine, ritenuto, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica in corso e dei suoi effetti, di dover intervenire con provvedimenti in ordine al tirocinio forense, riservata ogni altra deliberazione, e richiamate le decisioni già assunte in materia da questo stesso C.O.A. nella seduta del 23.03.2020, delibera all'unanimità:

- 1) i colloqui con il Consiglio dell'ordine per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio sono sospesi;
- 2) gli iscritti sono invitati a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
- 3) coloro che intendano iscriversi al registro dei praticanti avvocati possono far inviare dal futuro dominus, tramite proprio indirizzo PEC ovvero email ovvero servizio postale, l'istanza di iscrizione debitamente compilata;
- 4) le istanze di iscrizione di avvocati e praticanti inviate a mezzo PEC/email ordinaria/posta devono essere corredate da tutta la documentazione prescritta, scansionata;
- 5) le marche da bollo necessarie devono essere apposte prima della scansione e devono risultare visibili in maniera tale da poterne individuare il codice identificativo;
- 6) le fotografie dovranno essere inviate in formato JPEG;
- 7) i pagamenti richiesti contestualmente alle istanze potranno essere effettuati a mezzo bonifico alle coordinate già reperibili sul sito dell'Ordine, avendo cura di indicare specificamente la causale;
- 8) successivamente all'esame dell'istanza ed alla sua eventuale approvazione da parte del COA, sarà possibile per il candidato richiedere al COA stesso il tesserino di riconoscimento, il dispositivo per la firma digitale nonché l'attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale, inviando apposita richiesta di informazioni all'indirizzo info@avvocati.rimini.it;



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11 - 47923 Rimini

tel. 0541.389924

fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

C.F. 82012430409

9) per il ritiro dei libretti di pratica e dei fogli di udienza semestrali è consentito previo invio, tramite PEC o email, di una richiesta di appuntamento apposito ed a condizione che in occasione dell'appuntamento stesso venga consegnata in originale tutta la documentazione precedentemente trasmessa in modalità telematica e/o postale.

Ieri 9 Aprile 2020, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legge 22 e 23/2020, il CNF ha pubblicato delle "Schede di lettura",
<https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicazione-a-COA-e-Unioni-Scheda-di-lettura-DL-22-2020-e-DL-23-2020-09.04.2020-1.pdf>

Richiamiamo in particolare, per quanto qui di interesse, il seguente passaggio:

DECRETO SCUOLA (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22)

1. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE E DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E CURRICULARI (ARTT. 5 E 6).

*L'articolo 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo del DL n. 18/2020 (a mente del quale: "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto") si applichino, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli **esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni**, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.*

Il comma 3 dell'articolo 6 ha inciso sulle disposizioni che regolano la pratica forense disponendo che il semestre di pratica forense, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo.

*Altresì, è prevista una **riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi (anziché 18) solo per i praticanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'A.A. 2018/2019, come prorogata fino al 15.06.2020 per effetto dell'articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 18/2020. Infine, durante il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020-11.05.2020), sono sospese tutte le attività formative dei tirocini di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013, all'interno degli uffici giudiziari.***

Sarà poi competenza del Ministero della Giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

I Consiglieri delle Aree "Formazione" e "Controllo Pratica Forense" restano a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Presidente f.to Avv. Roberto Brancaleoni

Il Segretario f.to Avv. Silvia Andruccioli